

STATUTO DELLA SOCIETÀ

Credico Finance 2 S.r.l.

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA

Art. 1

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione Credico Finance 2 (di seguito la "Società").

Art. 2

2.1 La Società ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999, come successivamente modificata e integrata (di seguito la "Legge 130/99"), mediante l'acquisto a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti che futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralità di crediti, finanziato attraverso il ricorso all'emissione (da parte della società, ovvero di altra società costituita ai sensi della Legge 130/99) titoli di cui agli articoli 1 e 5 della Legge 130/99 con modalità tali da escludere l'assunzione di qualsiasi rischio patrimoniale diretto da parte della Società.

2.2 In conformità alle disposizioni della Legge 130/99, i crediti acquistati dalla Società nell'ambito di ciascuna

#p#

operazione di cartolarizzazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della Società e da quelli relativi alle eventuali altre operazioni di cartolarizzazione compiute dalla Società, sul quale non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti stessi. Ognuno di tali patrimoni separati è destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla Società o da altra Società, per finanziare l'acquisto dei crediti che del suddetto patrimonio fanno parte, nonché al pagamento dei costi della relativa operazione di cartolarizzazione.

2.3 Nei limiti consentiti dalle disposizioni della Legge 130/99, la Società può compiere le operazioni accessorie da stipularsi per il buon fine delle operazioni di cartolarizzazione da essa realizzate, o comunque strumentali al conseguimento del proprio oggetto sociale, ivi comprese l'assunzione di mutui e finanziamenti, la costituzione di pegni e di altre forme di garanzia, e operazioni di reinvestimento in altre attività finanziarie (inclusi crediti aventi caratteristiche simili a quelli già oggetto di cartolarizzazione) dei fondi derivanti dalla gestione dei

[#p#](#)

crediti acquistati, non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti derivanti dai titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) e dall'articolo 5 della Legge 130/99 e dei costi dell'operazione.

La Società potrà inoltre, in presenza delle condizioni stabilite per ciascuna operazione di cartolarizzazione e a vantaggio dei portatori dei titoli emessi dalla medesima nell'ambito della stessa, cedere a terzi i crediti acquistati nonché compiere ogni altra attività che le è consentita dalla Legge 130/99.

2.4 La Società potrà svolgere la propria attività sia in Italia che all'estero.

Art. 3

1 La Società ha sede legale in Roma,

3.2 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque sedi secondarie, unità locali operative (ad esempio, succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune suindicato. Spetta ai soci decidere il trasferimento della sede sociale in un Comune diverso da quello indicato.

Art. 4

#p#

4.1 La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata ai sensi di legge.

4.2 Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la Società si intende eletto presso l'indirizzo risultante dal libro dei soci, dal quale dovrà altresì risultare il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica.

La società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicato, il loro indirizzo telefax e di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto.

L'iscrizione a libro dei soci, previo deposito al Registro Imprese, è condizione per l'assunzione della qualità di socio.

TITOLO II

CAPITALE E QUOTE

Art. 5

Il capitale sociale è di € 10.000,00 (diecimila virgola zero centesimi) diviso in quote di partecipazione come per legge e potrà essere aumentato mediante deliberazione dell'assemblea

#p#

dei soci.

Art. 6

6.1. Hanno diritto al voto i soci iscritti nel libro dei soci

6.2. Le quote sociali sono nominative ed individuali e non possono essere rappresentate da azioni. Ogni socio può però ottenere dalla Società un certificato attestante la sua qualità di socio e l'ammontare della quota da lui posseduta.

6.3 . Il diritto al voto spetta ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

6.4 La Società non riconosce che un titolare per ciascuna di esse. Pertanto in caso di comproprietà i contitolari dovranno nominare un rappresentante comune.

6.5 In nessun caso le quote sociali potranno essere costituite in pegno o altra garanzia, né le stesse potranno essere concesse in usufrutto.

Art. 7

7.1 Le quote sociali possono essere liberamente trasferite tra i soci.

7.2 Salvo quanto previsto al successivo articolo 7.7, il socio che intenda alienare a terzi non soci, sotto qualsiasi

#p#

forma, la propria quota o frazione di quota dovrà offrirla preventivamente in prelazione a tutti gli altri soci, iscritti nel Libro Soci, inviando a tutti i soci (presso il loro domicilio risultante dal Libro Soci) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da spedirsi in copia per conoscenza anche all'Organo Amministrativo. Nella comunicazione devono essere indicate l'identità del potenziale acquirente, le condizioni della sua offerta, il corrispettivo e le modalità di pagamento, i criteri di valutazione delle quote da trasferire e ogni patto contrattuale; i criteri di valutazione dovranno comunque tenere conto del reale patrimonio sociale e riferirsi agli elementi contenuti nell'ultimo bilancio approvato. Il diritto di prelazione da parte degli altri soci dovrà essere esercitato, pena la sua decadenza, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'offerta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente l'indicazione della quota (o frazione di essa) per la quale la prelazione è esercitata, da inviare al socio offerente e in copia per conoscenza all'Organo Amministrativo e agli altri soci.

7.3 La prelazione sarà validamente esercitata nei limiti della totalità della quota offerta. Nel caso in cui la quota

#p#

complessivamente richiesta dai soci che intendono esercitare la prelazione sia superiore alla quota offerta, si farà luogo ad un'assegnazione della quota offerta in modo che si mantenga inalterato il rapporto fra le percentuali di capitale possedute da ciascuno dei soci esercitanti la prelazione.

7.4 Qualora la prelazione non sia esercitata o qualora la quota complessivamente richiesta dai soci che intendono esercitare la prelazione sia inferiore a quella offerta, la prelazione si intenderà come non esercitata e il socio offerente sarà libero di perfezionare il trasferimento, entro i 60 (sessanta) giorni successivi, purché al prezzo e alle condizioni comunicati agli altri soci. Qualora non vi provveda nel suddetto termine, la quota sarà nuovamente soggetta alla clausola di prelazione secondo le modalità indicate nei precedenti articoli 7.2 e 7.3.

7.5 Il presente articolo si applica anche al trasferimento dei diritti di opzione relativi ad eventuali aumenti di capitale.

7.6 Qualunque trasferimento compiuto in violazione del disposto del presente articolo risulterà inefficace nei confronti della Società e degli altri soci.

7.7 In deroga a quanto previsto al precedente articolo 7.1,

#p#

nel caso di soci persone giuridiche, questi potranno liberamente trasferire le quote sociali in favore di società controllanti, controllate da o sotto comune controllo con la società cedente.

7.8 Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura degli amministratori a seguito del deposito nel Registro delle Imprese ai sensi di legge.

Art. 8

8.1 L'Amministrazione può richiedere ai soci finanziamenti a favore della società. I finanziamenti potranno essere effettuati unicamente nel rispetto dei limiti imposti dalle vigenti norme di legge o regolamentari.

2 Tali somme, qualora non vi sia contraria pattuizione risultante da atto scritto, saranno infruttifere di interessi.

Art. 9

RECESSO

9.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

a. il cambiamento dell'oggetto della società;

#p#

- b. la trasformazione della società;
- c. la fusione e la scissione della società;
- d. la revoca dello stato di liquidazione;
- e. il trasferimento della sede della società all'estero;
- f. l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto;
- g. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- h. il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468, quarto comma, del Codice Civile.

9.2 I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società, in relazione al disposto dell'art. 2469, secondo comma, del Codice Civile.

9.3 Il diritto di recesso spetta negli altri casi previsti dalla legge.

9.4 Il socio che intende esercitare il diritto di recesso deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Nella lettera raccomandata dovranno essere indicati: le generalità del socio recedente, il suo domicilio e l'ammontare della partecipazione di cui è titolare.

#p#

La raccomandata deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Gli Amministratori dovranno comunicare agli altri soci e annotare senza indugio nel libro soci l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

9.5 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

9.5 Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione. La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta.

9.6 I soci che recedono dalla società hanno diritto di

#p#

ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. A tal fine, esso è determinato dagli Amministratori tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso. Qualora vi sia disaccordo, la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale su istanza della parte più diligente; si applica, in tal caso, il primo comma dell'art. 1349 del Codice Civile. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili. In tal caso la partecipazione del socio receduto si accrescerà proporzionalmente alle partecipazioni degli altri soci. In mancanza di riserve disponibili, andrà ridotto in misura corrispondente il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 del Codice Civile e, qualora sulla base di esso, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto la società viene posta in

#p#

liquidazione.

9.7 Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

TITOLO III

ASSEMBLEA

Art.10

10.1 L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

10.2 . L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede sociale, purché in Italia o in altro Stato dell'Unione Europea.

10.3 L'Assemblea dei soci è convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

10.4 Sono demandate per statuto alla competenza esclusiva dell'assemblea, le seguenti materie:

(1) l'acquisto di crediti e la cessione, l'alienazione e/o il trasferimento a qualsiasi titolo di crediti acquistati dalla Società nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione nonché la creazione sugli stessi di garanzia

#p#

reali o personali e, più in generale, il compimento di atti di disposizione a qualsiasi titolo in relazione a tali crediti (anche singolarmente considerati), in conformità a quanto previsto nei contratti ed accordi conclusi dalla Società nel contesto di ciascuna operazione di cartolarizzazione e nel pieno rispetto dei relativi contratti ed accordi e, in particolare, nell'ambito di transazioni e altri accordi strumentali al recupero dei singoli crediti cartolarizzati;

(2) l'emissione di titoli e/o l'assunzione di finanziamenti da parte della Società, volti al reperimento della provvista necessaria all'acquisto di crediti nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione;

(3) l'assunzione e la cessione di partecipazioni in altre società;

(4) l'assunzione di dipendenti;

(5) l'acquisto a qualunque titolo di beni immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi.

Art. 11

11.1 Le Assemblee, sono convocate dall'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica spediti o inviati ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Libro Soci, ai

#p#

sensi dell'articolo 2479-bis del Codice Civile. La lettera, il telegramma o la comunicazione fax contenente l'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista un'ulteriore data per la seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

11.2 Resta precisato che quelli tra i soci che non intendono indicare un'utenza fax, o l'indirizzo di posta elettronica o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo lettera raccomandata o telegramma.

11.3 In mancanza delle formalità suddette, le Assemblee si reputano regolarmente costituite quando vi sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e tutti i componenti dell'Organo Amministrativo in carica e tutti i Sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o informati della riunione. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli

[#p#](#)

intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti dei quali non si ritenesse sufficientemente informato.

11.4 Se i componenti l'Organo amministrativo, o i Sindaci se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'Assemblea e da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 12

12.1 Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

12.2 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta anche da persone non socie, ai sensi dell'art. 2372 del codice civile.

12.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervenire all'Assemblea e la sua regolare costituzione.

Art. 13

13.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In

#p#

caso di assenza o impedimento dell'Amministratore Unico ovvero del Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dalla maggioranza dei soci intervenuti. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare che l'Assemblea sia stata regolarmente convocata e sia regolarmente costituita, nonché condurre e regolare la discussione e determinare le modalità di votazione.

13.2 L'Assemblea nomina, inoltre, un Segretario anche non socio. Delle deliberazioni assembleari verrà redatto un apposito verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, riportato nell'apposito libro. Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Art. 14

14.1 L'Assemblea delibera su tutti gli oggetti di sua competenza per legge e per statuto.

14.2 L'Assemblea è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. L'Assemblea, regolarmente costituita, delibera a maggioranza assoluta dei presenti salvo che nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 del Codice Civile

#p#

nonché nel caso previsto dal 4° comma dell'art. 2482bis nei quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

14.3 Con riguardo alle materie di cui all'Articolo 10.4 del presente statuto, demandate alla competenza esclusiva dell'assemblea , essa delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75 (settantacinque) per cento del capitale sociale, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 15

L'Assemblea potrà svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

(1) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(2) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

#p#

(3) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

(4) La riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

Art. 16

CONSULTAZIONE SCRITTA E/O CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

16.1 In alternativa al metodo assembleare descritto all'art. 14 che precede, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

16.2 Con riferimento alle modificazioni del presente Statuto, alle decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto, oppure quando lo richiedono uno o più Amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere necessariamente

#p#

adottate mediante deliberazione assembleare.

16.3 Qualora si opti per il metodo della consultazione scritta, essa dovrà avvenire su iniziativa di uno o più Amministratori o di almeno tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

16.4 La consultazione scritta si sostanzia in una proposta di deliberazione da inviare a tutti gli aventi diritto, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dai libri sociali.

16.5 Dalla proposta deve risultare con chiarezza l'esatto testo della decisione da adottare, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

16.6 Entro i quindici giorni successivi alla comunicazione della proposta, i soci devono trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto. La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa. La mancanza di risposta dei soci entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

#p#

16.7 L'Organo Amministrativo deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti i soci, Amministratori e Sindaci, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

16.8 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

16.9 Nel caso si scelga il metodo del consenso espresso per iscritto, il socio dovrà rendere una dichiarazione scritta con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il socio consenziente dichiarerà di essere sufficientemente informato.

16.10 I consensi così formati possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

16.11 La decisione dei soci si considera validamente assunta

#p#

soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra descritte ed entro quindici giorni dalla prima comunicazione, i consensi di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

16.12 L'Organo Amministrativo raccoglie i consensi scritti ricevuti e comunica i risultati a tutti i soci, Amministratori, Sindaci e Revisori, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

16.13 Tutti i documenti trasmessi alla sede della società relativi alla formazione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società, unitamente al libro delle decisioni dei soci.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Art. 17

17.1 La Società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre)

#p#

o 5 (cinque) membri anche non soci, secondo le determinazioni dell'Assemblea.

17.2 Tutti gli Amministratori devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in relazione all'attività svolta dalla Società.

17.3 L'Amministratore Unico ovvero gli Amministratori che compongono il Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea e durano in carica per il periodo stabilito in sede di nomina, salvo il caso di rinuncia o di revoca da parte dell'Assemblea, e sono rieleggibili.

17.4 Qualora l'amministrazione e la gestione della Società siano affidate ad un Amministratore Unico, allo stesso spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, sono conferite allo stesso tutte le facoltà necessarie per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, con la sola esclusione di quanto la legge ed il presente statuto riservano all'Assemblea dei soci.

Art. 18

18.1 Il Consiglio di Amministrazione, se non vi provvede l'Assemblea, nomina tra i suoi componenti il Presidente.

#p#

18 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina tra i suoi componenti un Vice Presidente, nonché un Segretario, anche estraneo alla Società.

18.3 Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli, con decisione approvata dal Collegio Sindacale se nominato; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva decisione dei soci.

18.4 Se nel corso dell'esercizio venisse a mancare, per qualsiasi ragione, la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà dimissionario e si dovrà provvedere a convocare, senza ritardo, l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 19

DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - METODO COLLEGIALE

19.1 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare in adunanza collegiale o mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

19.2 In caso sia prescelto il metodo collegiale, il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Società o

[#p#](#)

nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia o in altro Stato dell'Unione Europea, quando ne è fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri.

19.2 La convocazione - contenente il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare - è di regola inviata, a cura del Presidente o di altro membro del Consiglio di Amministrazione, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza, con uno dei seguenti mezzi di comunicazione: lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica. Nei casi di urgenza il termine suddetto è ridotto a 2 (due) giorni.

Art. 20

20.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, ed in caso di suo impedimento od assenza, dal Vice Presidente, ed in caso di assenza o impedimento di questo dal Consigliere più anziano di età.

20.2 In deroga a quanto precede, le riunioni possono essere tenute in videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, il

[#p#](#)

Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.

20.3 Fatto salvo quanto previsto nei successivi commi del presente articolo, per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli Amministratori presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

20.4 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare validamente, anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti gli Amministratori e, se eletti, tutti i Sindaci effettivi in carica.

20.5 Le deliberazioni inerenti alle materie di seguito specificate sono assunte dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di tutti gli Amministratori in carica meno uno:

1. la sottoscrizione, la modifica e/o l'integrazione, la rinnovazione, la novazione, e/o la risoluzione di tutti i contratti, atti, accordi e qualsiasi altro documento afferenti ciascuna operazione di cartolarizzazione approvata dall'Assemblea fatto salvo che gli stessi siano richiesti e/o

#p#

dovuti per legge, normativa secondaria e/o istruzioni/provvedimenti emanati dalle autorità di vigilanza;

2. la stipulazione di qualsivoglia contratto di investimento diverso dal deposito in conto corrente dei fondi derivanti dall'incasso e/o dal recupero dei crediti cartolarizzati o dal riacquisto di nuovi crediti, fermi restando i limiti posti dalla Legge 130/1999;

3. la redazione, la conclusione e la stipulazione di qualsivoglia contratto, accordo, atto o documento necessario ed opportuno per il buon fine dell'operazione di cartolarizzazione, diverso da quelli di cui ai punti che precedono;

4. la nomina di un Comitato Esecutivo e/o di Amministratori Delegati e/o di Direttori Generali e l'attribuzione dei relativi poteri;

5. la nomina e la revoca di mandatari e procuratori *ad negotia* della Società. per la redazione, la stipulazione e la conclusione di qualsivoglia contratto, accordo, atto o documento di cui ai punti che precedono.

Le medesime attribuzioni sono di competenza esclusiva dell'Amministratore Unico se nominato.

Art. 21

#p#

21.1 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente e dal Segretario della riunione.

21.2 Le copie dei verbali fanno fede se sottoscritte dal presidente della riunione e controfirmate dal Segretario della medesima.

Art. 22

CONSULTAZIONE SCRITTA E/O CONSENSO PER ISCRITTO

22.1 In alternativa al metodo collegiale, nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, le decisioni dello stesso, possono anche essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, salvo per le materie indicate dall'art. 2475, ultimo comma, del Codice Civile per le quali occorre necessariamente la delibera collegiale nell'osservanza di quanto sopra previsto.

22.2 In caso di decisioni da adottarsi mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto si applicano le rispettive regole procedurali di cui al precedente art. 13.

23.3 Gli amministratori possono stabilire di rimettere la

#p#

decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi col metodo collegiale. Anche una tale decisione va presa con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

Art.23

23.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società e ha, in particolare, il potere di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, con la sola esclusione di quanto la legge ed il presente statuto riservano all'Assemblea dei soci.

23.2 Il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di nominare procuratori *ad negotia* per determinati atti o categorie di atti.

Art. 24

24.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del Codice Civile e determinando i limiti della delega, proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti che assumeranno la carica di Amministratore Delegato o di Amministratori Delegati.

24.2 Le cariche di Presidente e Vicepresidente si possono

#p#

cumulare con quella di Amministratore Delegato.

Art. 25

25.1 La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Salva diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale della Società spetta altresì a ciascun Amministratore Delegato nei limiti dei poteri delegatigli.

25.2 La rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti può essere conferita a terzi dalla persona o dalle persone legittimate all'esercizio della rappresentanza legale.

Art. 26

I membri del Consiglio di Amministrazione della Società, e coloro che presteranno la loro attività in seno alla stessa, avranno diritto al rimborso delle spese sostenute ed, eventualmente, ad un compenso che sarà determinato dall'Assemblea o, se del caso, dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2389 del Codice Civile.

Art. 26-bis

[#p#](#)

L'assemblea dei soci, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, ove esista, nomina il Dirigente Preposto alla redazione dei Documenti contabili e societari ai sensi dell'art. 154-bis del D.lgs n. 58/1998 (TUF).

Possono assumere la carica di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari gli amministratori in carica della società.

Il compenso è stabilito dall'assemblea dei soci.

La cessazione della carica di amministratore comporta automaticamente la decadenza dalla nomina di Dirigente Preposto.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 27

Nei casi di cui all'articolo 2477, secondo e terzo comma, del codice civile, viene nominato un Collegio Sindacale composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, nominati e funzionanti a sensi di legge.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio si tengano per videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito

[#p#](#)

seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Collegio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali nel relativo libro.

Il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale secondo quanto disposto dallo stesso art. 2477, ultimo comma, del codice civile ovvero, quando richiesto dalla legge o deciso dall'assemblea ordinaria, da un revisore o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

I requisiti, le funzioni, il conferimento dell'incarico, la responsabilità e le attività del revisore contabile della società o della società di revisione sono regolati dalla legge.

TITOLO VI

BILANCIO E UTILI

Art. 28

28.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

28.2 Alla fine di ogni esercizio, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione procederà alla redazione del bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione

#p#

dell'Assemblea nel rispetto delle prescrizioni di legge.

Art. 28 -bis

Ai sensi dell'art. 154-ter del Tuf (D.lgs 1998/58), entro sessanta giorni dalla chiusura del primo semestre dell'esercizio, la società pubblica una relazione finanziaria semestrale comprendente il bilancio semestrale abbreviato, la relazione intermedia sulla gestione e l'attestazione del Dirigente Preposto alla redazione della documentazione contabile e societaria.

TITOLO VII

SCIoglimento

Art. 29

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 30

FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Statuto sarà

#p#

competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 31

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata, nonché le disposizioni di legge e regolamentari in materia di cartolarizzazione di crediti.

F.to: Antonio Bertani - Salvatore Mussumeci notaio